

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per la proposta di riconoscimento dei titoli accademici di Professore Emerito e di Professore Onorario, e individua le attività che questi possono svolgere nell'ambito dell'Università della Tuscia.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario

I titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario possono essere conferiti a professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni continuativi di servizio nel ruolo di ordinario, per il riconoscimento del titolo di Professore Emerito, e almeno quindici anni continuativi di servizio nel ruolo di ordinario, per il riconoscimento del titolo di Professore Onorario. Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario. In entrambi i casi, almeno gli ultimi dieci anni di servizio devono essere stati prestati presso l'Università della Tuscia.

I candidati ai titoli suddetti devono inoltre essersi distinti per i seguenti requisiti:

- a. aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università con una attività scientifica di eccellenza, attestata da valore, originalità, diffusione e continuità della produzione, dal conseguimento di prestigiosi premi o riconoscimenti internazionali, da ulteriori titoli di merito, quali, ad esempio, la direzione e/o presidenza di Società scientifiche o Accademie nazionali o internazionali, la direzione di riviste scientifiche di elevata diffusione e prestigio;
- b. avere svolto con continuità e dedizione la propria attività didattica ed aver partecipato costantemente all'attività accademico-istituzionale;
- c. avere ricoperto posizioni di responsabilità istituzionale nella gestione di strutture dell'Università della Tuscia o di altre Università.

Art. 3

Cause di esclusione

I titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario non possono essere conferiti a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari o sanzioni per violazioni del Codice etico e di comportamento, ovvero abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, nonché a quanti abbiano, in ogni caso, causato discredito all'Università della Tuscia.

Art. 4

Procedura

1. La proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e del titolo di Professore Onorario, congruamente motivata con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 ed all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, deve essere deliberata, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.

Essa può essere presentata:

- a. dal Rettore;

- b. da almeno la metà più uno dei componenti il Senato Accademico;
 - c. da almeno 30 tra professori e ricercatori dell'Ateneo.
2. La proposta viene discussa dal Consiglio del Dipartimento al quale il candidato afferiva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni, in seduta ristretta ai professori di prima fascia, ed è adottata a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Qualora per due sedute del Consiglio di Dipartimento non sia stato raggiunto il numero legale, la proposta è da intendersi come respinta e non può più essere reiterata. Nel caso di mancato accoglimento, la proposta non può essere nuovamente presentata.
3. Nel caso di voto favorevole del Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori di prima fascia, la proposta viene inoltrata al Senato Accademico, che la approva con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Prima di procedere a deliberare sulla proposta, il Senato può istituire un'apposita Commissione senatoriale di tre membri volta a verificare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento.
4. In caso di accoglimento da parte del Senato Accademico, la proposta è inoltrata al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i provvedimenti di competenza.

Art. 5

Attività di ricerca e didattica

1. L'eventuale affidamento di contratti di docenza al Professore Emerito e al Professore Onorario resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento. Il Professore Emerito od Onorario può far parte, anche presiedendole, di commissioni di esame e di laurea.
2. Il Dipartimento di afferenza al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni può mettere a disposizione dei Professori Emeriti e dei Professori Onorari, ove possibile, uno spazio adeguato allo svolgimento di compiti didattici o di ricerca autorizzate dal Dipartimento stesso. Il beneficio è concesso per un anno ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni. Alle stesse condizioni, può, altresì, essere concesso, nel rispetto dei regolamenti interni, l'uso della posta elettronica e dei servizi informatici.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo *online* di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.